

PROTOCOLLO D'INTESA TRA

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE CER ITALIA

in seguito, denominata anche la “Fondazione” – con sede in Montevarchi, Piazza Varchi, 5 – C.F. 02463810511 - Iscritta al Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Arezzo al Volume 2 (prima parte), al numero 401, pagina 14 – rappresentato dal Presidente Silvia CHIASSAI MARTINI

e

ITALY RE S.R.L.

in seguito, denominata anche “Italy RE” - società a responsabilità limitata con sede legale in Assago (MI), Via Enrico Fermi n. 20, CAP 20057, C.F., P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 07152780966, R.E.A. MI-1939246, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante, Sig. Alberto CROSETTO

PREMESSO CHE

- a) la crescita della produzione diffusa di energia da fonti rinnovabili rappresenta un elemento rilevante per la transizione energetica, la sostenibilità ambientale, lo sviluppo dei territori e la mitigazione della povertà energetica;
- b) la Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio di attività di interesse generale, anche connesse alla salvaguardia, al miglioramento e all'utilizzazione accorta e razionale dell'ambiente e delle risorse naturali;
- c) la Fondazione è una Comunità Energetica Rinnovabile costituita in conformità all'art. 31 del D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 e persegue l'obiettivo principale di fornire benefici ambientali, economici o sociali ai propri membri o alle aree locali in cui opera, promuovendo l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e la riduzione dei costi energetici;
- d) Italy RE svolge, tra l'altro, attività di progettazione e consulenza in materia ingegneristica e architettonica, nonché servizi tecnici, professionali e consulenziali connessi all'edilizia, all'ingegneria, agli impianti e all'energia;
- e) le Parti riconoscono l'opportunità di instaurare una collaborazione non esclusiva finalizzata alla reciproca promozione delle rispettive attività, competenze, iniziative e progettualità, anche mediante l'utilizzo controllato dei rispettivi loghi, marchi, denominazioni e segni distintivi;
- f) le Parti intendono disciplinare con il presente Protocollo d'Intesa i principi, le modalità operative e i limiti della collaborazione, senza costituzione di rapporti societari, associativi, di agenzia, mandato, rappresentanza, distribuzione, lavoro subordinato o altra forma di vincolo stabile tra le Parti;
- g) il presente Protocollo d'Intesa non prevede il pagamento di corrispettivi, compensi, provvigioni, rimborsi forfettari o altre utilità economiche tra le Parti.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1
(Oggetto e finalità)

1. Il presente Protocollo d'Intesa ha ad oggetto la collaborazione tra le Parti per la reciproca promozione delle rispettive attività, iniziative, competenze e progettualità, con particolare riferimento ai temi della transizione energetica, delle Comunità Energetiche Rinnovabili, dell'efficienza energetica, della sostenibilità ambientale e degli interventi tecnici e professionali ad essi connessi.
2. La collaborazione potrà comprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo: attività di comunicazione istituzionale, informazione e sensibilizzazione; organizzazione o partecipazione congiunta a incontri, eventi, e iniziative pubbliche; predisposizione e diffusione di materiali informativi; segnalazione reciproca di opportunità progettuali; valorizzazione delle rispettive competenze e reti territoriali.

Articolo 2
(Attività delle Parti)

1. La Fondazione, nel rispetto del proprio statuto, della normativa applicabile e della propria autonomia organizzativa, si impegna a:
 - a) promuovere, ove coerente con le proprie finalità, le attività, le competenze e le iniziative di Italy RE nell'ambito delle comunicazioni istituzionali, degli eventi e delle iniziative oggetto del presente Protocollo;
 - b) mettere a disposizione di Italy RE, ove opportuno e nei limiti consentiti, informazioni di carattere generale relative alle attività della Fondazione, alle aree di operatività e alle iniziative in corso, senza obbligo di esclusiva o di affidamento.
2. Italy RE, nel rispetto della normativa applicabile e della propria autonomia imprenditoriale, si impegna a:
 - a) promuovere, ove coerente con le proprie attività, le finalità, le iniziative e le progettualità della Fondazione presso la propria rete professionale, commerciale e territoriale;
 - b) favorire la conoscenza delle Comunità Energetiche Rinnovabili e delle iniziative della Fondazione in occasione di eventi, incontri, attività informative e interlocuzioni con soggetti pubblici e privati;

Articolo 3
(Utilizzo di loghi, marchi e segni distintivi)

1. Ciascuna Parte autorizza l'altra, per la durata del presente Protocollo e nei limiti strettamente necessari alla realizzazione delle attività di cui allo stesso, a utilizzare il proprio logo, marchio, denominazione sociale o istituzionale e gli altri segni distintivi, esclusivamente per finalità di comunicazione, promozione e informazione connesse alla collaborazione.
2. L'autorizzazione di cui al presente articolo è concessa a titolo gratuito, non esclusivo, non trasferibile, non sub licenziabile e revocabile in qualsiasi momento con comunicazione scritta.
3. Ogni utilizzo dei loghi, marchi e segni distintivi dovrà essere preventivamente concordato tra le Parti, anche mediante scambio di e-mail, e dovrà rispettare le eventuali linee guida grafiche, reputazionali e comunicative indicate dalla Parte titolare.

4. È espressamente vietato qualsiasi uso dei loghi, marchi, denominazioni o segni distintivi che possa generare confusione in merito alla titolarità degli stessi, far ritenere l'esistenza di un rapporto di controllo, rappresentanza, agenzia, partnership commerciale esclusiva o garanzia reciproca, ovvero arrecare pregiudizio all'immagine, al decoro, alla reputazione o agli interessi della Parte titolare.
5. Alla cessazione, per qualsiasi causa, del presente Protocollo, ciascuna Parte dovrà cessare immediatamente l'utilizzo dei loghi, marchi e segni distintivi dell'altra Parte, fatta salva la possibilità di mantenere, per il tempo tecnicamente necessario, materiali già pubblicati o diffusi, purché non siano idonei a ingenerare equivoci sulla cessazione della collaborazione.

Articolo 4 ***(Modalità operative)***

1. Le Parti potranno individuare di volta in volta le iniziative da realizzare congiuntamente o reciprocamente promuovere, definendone modalità, tempi, contenuti, canali di comunicazione e referenti operativi.
2. Ogni comunicazione pubblica, comunicato stampa, materiale promozionale, pubblicazione su siti internet o canali social che richiami la collaborazione tra le Parti dovrà essere preventivamente condivisa e approvata dall'altra Parte, anche mediante scambio di e-mail.
3. Ciascuna Parte agirà con piena autonomia organizzativa, gestionale, tecnica e finanziaria e resterà esclusivamente responsabile delle attività dalla stessa poste in essere, dei contenuti prodotti e delle dichiarazioni rese a terzi.
4. Il presente Protocollo non attribuisce ad alcuna Parte poteri di rappresentanza dell'altra, né la facoltà di assumere obbligazioni, impegni o responsabilità in nome o per conto dell'altra Parte.

Articolo 5 ***(Gratuità ed assenza di esclusiva)***

1. Il presente Protocollo è stipulato a titolo gratuito. Nessuna Parte avrà diritto a corrispettivi, compensi, provvigioni, indennità, rimborsi spese o altre utilità economiche in ragione della sottoscrizione o dell'esecuzione del presente Protocollo.
2. La collaborazione disciplinata dal presente Protocollo non ha carattere di esclusiva. Ciascuna Parte resta libera di instaurare, mantenere o sviluppare rapporti, accordi o collaborazioni con soggetti terzi, anche operanti in ambiti analoghi o affini, purché ciò non comporti violazione degli obblighi assunti con il presente Protocollo.

Articolo 6 ***(Riservatezza)***

1. Ciascuna Parte si impegna a mantenere riservate le informazioni, i dati, i documenti, le conoscenze tecniche, commerciali, organizzative o progettuali dell'altra Parte di cui venga a conoscenza in occasione dell'esecuzione del presente Protocollo, ove tali informazioni non siano di pubblico dominio o non divengano pubbliche per causa non imputabile alla Parte ricevente.
2. Le informazioni riservate potranno essere utilizzate esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Protocollo e non potranno essere comunicate a terzi senza il preventivo consenso scritto della Parte titolare, salvo obblighi di legge o richieste provenienti da autorità competenti.
3. Gli obblighi di riservatezza resteranno efficaci per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi successivo alla

cessazione del presente Protocollo, salvo che la natura delle informazioni o la legge impongano un termine più lungo.

Articolo 7
(Protezione dei dati personali)

1. Le Parti dichiarano di operare nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"), del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e di ogni altra disposizione applicabile in materia di protezione dei dati personali.
2. Ciascuna Parte tratterà i dati personali eventualmente acquisiti nell'ambito del presente Protocollo in qualità di autonomo titolare del trattamento, salvo che specifiche attività richiedano la stipula di separati accordi o atti di nomina ai sensi dell'art. 28 GDPR.
3. Le Parti si impegnano a scambiarsi esclusivamente i dati personali necessari al perseguimento delle finalità del presente Protocollo e ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate a garantirne la sicurezza.

Articolo 8
(Durata, rinnovo e recesso)

1. Il presente Protocollo d'Intesa ha durata di 12 (dodici) mesi dalla data della sua sottoscrizione.
2. Alla scadenza, il Protocollo si rinnoverà automaticamente per ulteriori periodi di 12 (dodici) mesi ciascuno, salvo disdetta, esercitabile in qualsiasi momento, di una delle Parti da comunicarsi all'altra Parte mediante PEC o altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione.

Articolo 9
(Modifiche e Cessione)

1. Qualsiasi modifica o integrazione del presente Protocollo sarà valida ed efficace solo se risultante da atto scritto sottoscritto da entrambe le Parti.
2. Il presente Protocollo non potrà essere ceduto, in tutto o in parte, da alcuna Parte senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

Articolo 10
(Legge applicabile e foro competente)

1. Il presente Protocollo è regolato dalla legge italiana.
2. Le Parti si impegnano a risolvere in via bonaria eventuali controversie derivanti dall'interpretazione, esecuzione, validità o cessazione del presente Protocollo. Qualora non sia possibile addivenire a una soluzione bonaria entro 30 (trenta) giorni dall'insorgere della controversia, sarà competente in via esclusiva il Foro di Arezzo, salvo diverso foro inderogabile previsto dalla legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data: Montevarchi lì 28/04/2026

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE CER ITALIA

Il Presidente

Dott.ssa Silvia Chiassai Martini

ITALY RE S.R.L.

L'Amministratore Unico

Sig. Alberto Crosetto